

CITTA' DI
VENEZIA



**REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI VENEZIA**

-

ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

STRUTTURA DEL DOCUMENTO:

1. Richiamo della normativa in materia.
2. La situazione specifica del Comune di Venezia.
3. La situazione del Gruppo al 23 settembre 2016 alla luce dell'attuazione dei precedenti Piani.
4. La nuova normativa e il Piano di Revisione Straordinaria.
5. Partecipazioni oggetto della rilevazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al 23 settembre 2016.
6. Revisione straordinaria: partecipazioni oggetto di mantenimento o di interventi di razionalizzazione.
7. Situazione attesa in esito all'attuazione delle operazioni previste dalla revisione straordinaria.

ALLEGATI:

A.1: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016 (modello Corte dei Conti);

A.2: Relazione Tecnica.

1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società.

Fra le disposizioni di carattere innovativo introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi annualmente a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In aggiunta al suddetto obbligo di razionalizzazione periodica annuale, l'art. 24 del T.U.S.P. ha sancito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare entro il 30 settembre 2017 una ricognizione (con riferimento alla situazione al 23/9/2016) e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, con individuazione di quelle da dismettere, adottando apposito provvedimento, che costituisce aggiornamento al Piano di razionalizzazione precedentemente approvato ai sensi dell'art. 1 comma 612 L. 190/2014.

L'esito della ricognizione deve essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo del Veneto della Corte dei Conti ed al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 del T.U.S.P..

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P., il documento approvato costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014.

2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA

In via preliminare ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Comune di Venezia ha approvato entro i termini di legge, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. 139984 del 31/3/2015, il **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**. Detto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 140026 del 31/3/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "**Revisione del Piano di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia", trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 601176 del 31/12/2015 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

In esito a detti provvedimenti, sempre in applicazione delle previsioni di legge, entro il termine del 31 marzo 2016 con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 è stata approvata **la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 155217 del 31/3/2016 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, alla luce del fatto che il Piano di razionalizzazione come revisionato prospettava un inevitabile slittamento, stimabile in circa 9 mesi, del periodo di tempo entro quale completare l'attuazione delle operazioni societarie nello stesso previste il Sindaco con provvedimento prot. n. 595972 del 27 dicembre 2016 ha approvato l'**Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**. Come i precedenti, anche questo provvedimento è stato inviato Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 596167 del 27/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

3. LA NUOVA NORMATIVA E IL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in primo luogo definisce, all'articolo 3, le tipologie di società nelle quali è ammessa la partecipazione pubblica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

L'articolo 4 interviene sull'aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Sono quindi precisate le finalità che possono essere perseguite dalle società partecipate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- g) altre fattispecie tassativamente indicate;

L'articolo 24 disciplina, poi, la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2. che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

E' previsto che, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica adotti una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

4. LA SITUAZIONE DEL GRUPPO AL 23 SETTEMBRE 2016 ALLA LUCE DELL'ATTUAZIONE DEI PRECEDENTI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Di seguito si rappresenta la situazione del Gruppo alla data del 23 settembre 2016 al fine di comprendere il quadro iniziale sul quale interviene la nuova normativa e quindi poter procedere con la successiva nuova disamina delle singole partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al fine di verificare se vi siano nuove ipotesi di dismissione di partecipazioni oltre a quelle già approvate.

GRUPPO DELLE SOCIETÀ DELLA MOBILITA'

Assetto iniziale ante Piano di Razionalizzazione

Configurazione del Gruppo delle società della Mobilità:

AVM S.p.A., controllata al 100% dal Comune di Venezia: svolge le funzioni di holding capogruppo (controllando a sua volta ACTV S.p.A., PMV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo) del servizio TPL nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia;

ACTV S.p.A., controllata al 77% da AVM S.p.A. e partecipata al 13,5% dalla Città Metropolitana di Venezia e al 6,5% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 3% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia: svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di TPL per conto di AVM S.p.A., negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica;

PMV S.p.A., controllata al 68% da AVM S.p.A. e partecipata al 10% dalla Città Metropolitana di Venezia, al 9% dal Comune di Chioggia e altrettanto da ACTV S.p.A., mentre il residuo 3% è suddiviso tra gli stessi 21 Comuni soci di minoranza di ACTV S.p.A.: è concessionaria delle infrastrutture dedicate al TPL, tra cui in particolare quella della rete tranviaria di Venezia e del sistema dei pontili del TPL;

Vela S.p.A., controllata all'89% da AVM S.p.A. e partecipata all'11% dal Comune di Venezia: svolge le funzioni di bigliettazione per il TPL per conto di AVM S.p.A. e il servizio promozione turistica e culturale e il servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Contenuti del Piano di razionalizzazione

<p> criterio di razionalizzazione / finalità:</p>	<p>Riorganizzazione e semplificazione all'interno del Gruppo. Ottenimento di una chiara distinzione tra la società proprietaria delle reti infrastrutturali del TPL e delle autorimesse comunali (AVM S.p.A. controllata al 100% dal Comune di Venezia) e la società titolare della gestione dei servizi del TPL e dei servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità (ACTV S.p.A. controllata da AVM S.p.A. con una quota di circa il</p>
---	---

	<p>77% del capitale e per il restante partecipata da Città Metropolitana, Comune Chioggia e altri 21 Comuni della provincia di Venezia).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino di un opportuno allineamento tra la composizione degli Enti costituenti l'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale veneziano (Città Metropolitana e Comuni di Venezia e Chioggia) e la compagine dei soci della società affidataria del servizio, dando così identità di <i>governance</i> tra Ente affidante e società <i>in house</i> affidataria. - Creazione di una struttura societaria idonea all'affidamento del TPL ad ACTV S.p.A., in caso di eventuale accoglimento di un ricorso pendente al TAR del Veneto avverso l'affidamento <i>in house</i> del servizio TPL ad AVM S.p.A. nell'ambito territoriale del Comune di Chioggia.
Interventi previsti:	<p>Il documento di Revisione del Piano di razionalizzazione prevede un'operazione di scissione non proporzionale di PMV S.p.A. e parallelamente l'attivazione con gli altri soci di ACTV degli interventi necessari per dotare quest'ultima di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza per la qualificazione della società "in house".</p> <p>Tali interventi permetterebbero infatti di valutare l'opportunità/fattibilità di affidarle direttamente la gestione del servizio TPL (e non il mero esercizio operativo come avviene attualmente) e la gestione dei servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità - attualmente affidati ad AVM S.p.A. rispettivamente con deliberazioni dell'Ente di Governo del TPL del bacino territoriale veneziano n. 7, 10 e 14 del 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2014 - utilizzando la facoltà di risoluzione anticipata a fine 2016 prevista nelle suddette deliberazioni di affidamento ad AVM S.p.A., oltre alla gestione del People Mover.</p> <p>Riorganizzazione del Gruppo Mobilità che, pur perseguendo il medesimo obiettivo di razionalizzazione richiesto dalla Legge Stabilità 2015, indirizzi l'intervento di semplificazione su PMV S.p.A., mantenendo societariamente distinte AVM S.p.A. ed ACTV S.p.A.</p> <p>In via preliminare si procederà ad una semplificazione dell'assetto azionario di PMV S.p.A., offrendo ai suoi soci, salvo AVM S.p.A., la possibilità di concambiare le loro azioni con nuove azioni di ACTV S.p.A., mediante il conferimento di azioni PMV in un aumento di capitale di ACTV S.p.A..</p> <p>Dopo il conferimento, resterebbero soci di PMV solamente AVM S.p.A. e ACTV S.p.A., mentre gli altri attuali soci (Città Metropolitana, Comune di Chioggia ed altri 21 Comuni) vedrebbero soddisfatta la loro richiesta di recedere da PMV S.p.A., rafforzando la loro quota in ACTV S.p.A., come già previsto anche nel Piano approvato dal Commissario.</p> <p>Si procederà poi con la suddivisione degli asset patrimoniali e dei debiti di PMV S.p.A. tra i suoi due soci AVM S.p.A. e ACTV S.p.A., mediante un'operazione societaria di scissione parziale non proporzionale,</p>

attribuendo:

- ad AVM S.p.A. il ramo d'azienda infrastrutture (Tram e pontili) con il relativo indebitamento;
- ad ACTV S.p.A. tutti i residui asset di PMV S.p.A. (sede, depositi, liquidità etc.).

La scissione comporterà l'annullamento della partecipazione posseduta dalle società beneficiarie AVM S.p.A. ed ACTV S.p.A. nella scissa PMV S.p.A., che verrebbe quindi ad estinguersi, senza l'emersione di significativi disavanzi da annullamento.

A seguito del perfezionamento della scissione di PMV S.p.A., AVM S.p.A. concentrerà in sé tutti gli asset infrastrutturali del TPL e della mobilità (reti del tram e dei pontili per la navigazione, autorimesse comunali, *people mover*) mentre ACTV S.p.A. acquisirà i depositi dei mezzi dedicati all'esercizio operativo del TPL.

Parallelamente all'operazione di scissione di PMV, si attiveranno con gli altri soci di ACTV gli interventi necessari per dotare quest'ultima di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza per la qualificazione della società "in house", provvedendo in particolare all'introduzione nello statuto della previsione dell'incapacità delle azioni a terzi privati.

Una volta acquisiti da parte di ACTV S.p.A. i requisiti per essere affidataria in house, si potrà quindi valutare l'opportunità/fattibilità di affidarle direttamente la gestione del servizio TPL (e non il mero esercizio operativo come avviene attualmente), utilizzando la facoltà di risoluzione anticipata a fine 2016 prevista nell'ambito dell'attuale deliberazione di affidamento del servizio ad AVM S.p.A..

In tal caso ad ACTV S.p.A. potrebbe venir affidata anche la gestione dei servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità, per conto del Comune di Venezia procedendo anche ad un'operazione societaria di cessione del relativo ramo d'azienda attualmente in capo ad AVM S.p.A., ed eventualmente anche per conto di altri Comuni, quali in particolare il Comune di Chioggia che ha avanzato una richiesta in tal senso.

Si procederà inoltre a trasferire l'esercizio del *People Mover* da AVM S.p.A. ad ACTV S.p.A., al fine di integrare anche questo servizio nel sistema complessivo dei trasporti urbani del Comune di Venezia, ferma restando in capo ad AVM S.p.A. la concessione dell'infrastruttura.

Attuazione e risultati conseguiti:

Da un lato sono state poste in essere le operazioni volte a dotare Actv S.p.A. dei requisiti per l'*in house providing*, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi.

A tal fine, sono state apportate allo Statuto di Actv S.p.A. le modifiche, approvate nell'Assemblea Ordinaria di AVM S.p.A. del 22/2/2016 e nell'Assemblea straordinaria di Actv

S.p.A. del 30/3/2016, per l'inserimento di alcune specifiche previsioni in tema di incedibilità a terzi privati delle azioni, per il rispetto del requisito dell'attività prevalente e del controllo analogo e per l'inclusione nell'oggetto sociale della gestione *in house* di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle persone.

E' stato inoltre predisposto un apposito schema di patto parasociale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 31 marzo 2016, volto a realizzare in maniera compiuta ed effettiva l'esercizio del controllo analogo, da sottoscrivere fra Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia.

In merito alla prevista creazione di una struttura societaria idonea all'eventuale affidamento del TPL ad ACTV S.p.A., in caso di accoglimento di un ricorso pendente al TAR del Veneto avverso l'affidamento *in house* del servizio TPL ad AVM S.p.A. nell'ambito territoriale del Comune di Chioggia, si rappresenta che il Tar Veneto, sez. I, con sentenza n. 965/2016 si è pronunciato definitivamente su tale ricorso, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse, pertanto rimane al momento aperta ogni valutazione circa la modifica dell'affidamento del servizio.

Dall'altro lato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 25 maggio 2016 è stata approvata, sempre in esecuzione del Piano di razionalizzazione, l'operazione di aumento del capitale sociale di Actv S.p.A., come di seguito descritta, autorizzando altresì AVM S.p.A. a sottoscrivere parzialmente l'aumento di capitale di Actv S.p.A. conferendo n. 65.000 azioni PMV S.p.A. di sua proprietà:

- aumento di capitale scindibile di € 35.799.437,52, di cui euro 16.789.058,00 in valore nominale ed euro 19.010.379,52 per sovrapprezzo, riservato ai soci, da liberarsi mediante conferimento di azioni PMV S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 del codice civile;
- determinazione del rapporto di concambio in misura pari a n. 1,32 nuove azioni Actv S.p.A. per ogni azione PMV S.p.A. conferita in aumento di capitale della prima.

L'operazione è stata quindi approvata nelle assemblee straordinarie del 31/5/2016 rispettivamente di Actv S.p.A. e PMV S.p.A., previo deposito presso le sedi sociali della relazione degli amministratori sulle ragioni dell'aumento di capitale con conferimento in natura e sui criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, con allegata la perizia di valutazione di Actv S.p.A. redatta dall'esperto indipendente, il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni di Actv S.p.A. e la relazione dell'esperto designato dal Tribunale per la valutazione delle azioni di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. oggetto di conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c.

In esito a dette assemblee è stato fissato in 60 giorni il termine per procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Actv S.p.A. da attuarsi mediante conferimento di azioni PMV S.p.A.. A tal fine il Presidente della controllante AVM S.p.A. ha invitato formalmente i soci di Actv S.p.A. ad avviare tempestivamente le procedure amministrative interne ad ogni Ente socio volte ad ottenere le necessarie deliberazioni.

Alla luce del fatto che hanno aderito alla sottoscrizione quasi tutti i Comuni soci di PMV S.p.A., ad eccezione di 9 soci (che detengono complessivamente circa il 1,95% del capitale sociale), sono in corso le attività istruttorie volte a superare le criticità sotto il profilo civilistico derivanti dalla parziale mancata adesione all'aumento di capitale, ed a ridefinire le modalità operative di realizzazione della scissione di PMV S.p.A. prevista nel Piano di razionalizzazione.

GRUPPO CASA DA GIOCO

Assetto iniziale
<p>Assetto del Gruppo Casa da Gioco:</p> <p>CMV S.p.A. (società controllata al 100% dal Comune di Venezia) svolge il ruolo di capogruppo e di gestore degli asset patrimoniali.</p> <p>Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (controllata da CMV S.p.A. al 100%) è la società affidataria della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia;</p> <p>Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. (controllata da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. al 100%) è la società operativa nel settore dei servizi alla clientela della Casa da Gioco.</p> <p>Palazzo Grassi S.p.A. (detenuta al 20% da CMV S.p.A.).</p>

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
<p>Criterio di razionalizzazione / finalità:</p>	<p>Rilancio, valorizzazione e riassetto organizzativo dell'attività di Gioco affidata alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A., nonché superamento delle difficoltà economico-finanziarie in capo alla capogruppo CMV S.p.A. tramite adeguata riorganizzazione e valorizzazione dei compendi aziendali di proprietà.</p>
<p>Interventi previsti:</p>	<p>Gli interventi riguardanti il Gruppo CMV rientrano fra quelli oggetto di revisione ed integrazione da parte del Consiglio Comunale, con introduzione di una nuova prospettiva strategica per detto Gruppo, da realizzarsi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivazione sin nell'immediato di una rivisitazione dell'assetto societario del Gruppo che era stato approvato nel 2012 in funzione della concessione a terzi della gestione della Casa da Gioco, poi non concretizzatasi; • previsione nel medio termine di una prospettiva di vendita dei terreni di proprietà di CMV S.p.A. nel c.d. Quadrante di Tessera nell'ambito di un piano generale di valorizzazione di quest'area strategica. <p>In particolare, sotto un profilo societario, per conseguire i predetti obiettivi di rilancio della Casa da Gioco e di risanamento economico-finanziario della società patrimoniale CMV S.p.A., è previsto il conferimento da parte di quest'ultima a CdiVG S.p.A. del ramo d'azienda organizzato e funzionale alla gestione della Casa da Gioco, costituito in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'attivo, da un insieme di beni, crediti e rapporti contrattuali comprendenti anche gli immobili di Ca' Vendramin e di Ca' Noghera, con relativi impianti e opere storico-artistiche, nonché dai terreni annessi alla sede di Ca' Noghera potenzialmente utilizzabili per un ampliamento

della stessa;

- al passivo, da un insieme di posizioni debitorie e passività correlate agli elementi dell'attivo comprendenti anche i mutui ipotecari su Ca' Vendramin per circa 41 milioni di euro e il debito di 47 milioni di euro verso Banca Intesa, ripristinando in tal modo una ordinata modalità di rimborso di tale finanziamento ottenuto mediante la cessione di una parte del credito futuro verso il Comune derivante dal corrispettivo per la gestione della Casa da Gioco.

Il Piano inoltre prevede l'inclusione nel ramo d'azienda oggetto di conferimento anche dell'insieme dei terreni compresi nel complesso immobiliare di Ca' Noghera, aree che anche in funzione del loro possibile utilizzo per l'ampliamento della sede di terraferma della Casa da Gioco, sono interessate da un procedimento di valorizzazione urbanistica già avviato dalla CMV S.p.A..

Per la conferitaria CdiVG S.p.A. l'acquisizione, nell'ambito del complessivo conferimento, anche degli immobili funzionali alla sua attività determinerà il venir meno degli attuali elevati costi di locazione, con un risparmio che consentirà di coprire nel suo conto economico, quasi integralmente, gli ammortamenti degli immobili conferiti e gli oneri finanziari in conto interessi derivanti dall'assunzione del predetto indebitamento a medio lungo termine.

Resterà in capo alla CMV S.p.A. il ramo aziendale deputato alla valorizzazione dei residui beni e partecipazioni. Tale ramo d'azienda comprenderà tra l'altro, in sintesi:

- dal lato dell'attivo patrimoniale la partecipazione totalitaria nella CdiVG S.p.A., la partecipazione di minoranza nella Palazzo Grassi S.p.A. e il Palazzo dell'ex Casinò del Lido, su cui grava un usufrutto a beneficio del Comune fino a fine 2017, alla scadenza del quale andranno definite nuove modalità per consentire l'utilizzo del predetto Palazzo alla Fondazione La Biennale di Venezia per la mostra del Cinema e a Vela S.p.A. per la realizzazione di eventi e congressi, prevedendo l'impegno del Comune di Venezia alla stipula di un contratto di locazione con CMV S.p.A. ad un canone adeguato a rimborsare le rate del mutuo ipotecario di cui al punto successivo;

- dal lato del passivo, il debito verso il Comune (36 milioni di euro interamente svalutata nel bilancio comunale 2014) ed i debiti bancari a breve (circa 15 milioni di euro con linee di credito ad oggi interamente utilizzate) il cui rimborso sarà reso possibile in prospettiva a medio termine dalla vendita delle aree del c.d. Quadrante di Tessera.

Nelle more della valorizzazione e della dismissione delle aree del c.d. Quadrante di Tessera è necessario ristrutturare il debito a breve della CMV S.p.A. con una linea di credito ipotecaria sul Palazzo del Casinò del Lido, per un importo tale (circa 20 milioni €) da assorbire anche il previsto pagamento degli interessi sul recupero da parte dell'INPS degli sgravi contributivi, di entità variabile tra i 2,5 e i 4,5 milioni di euro in

relazione all'applicazione nel loro calcolo della formula semplice o composta, oggetto di un'attesa pronuncia del Consiglio di Stato.

Nell'arco di un paio d'anni si dovrebbe completare la procedura di cessione dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera, il cui corrispettivo dovrebbe consentire il rimborso integrale dei debiti della CMV S.p.A., prioritariamente quelli di natura bancaria e poi quelli verso il Comune di Venezia.

Una volta che ciò si fosse realizzato, sarebbe possibile procedere con una messa in liquidazione della società con assegnazione dei suoi asset patrimoniali residui al socio Comune, tra cui la partecipazione totalitaria nella CdV Gioco S.p.A. e il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia.

A titolo di garanzia per la banca con cui verrà aperta la predetta linea di credito ipotecaria, qualora non si perfezionasse entro il biennio ipotizzato la vendita dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera e quindi il Palazzo del Casinò del Lido rimanesse di proprietà della CMV S.p.A., il Comune si impegnerebbe a stipulare un contratto di locazione per il predetto Palazzo ad un canone sufficiente al pagamento delle rate di rimborso del prestito ipotecario e con una durata della locazione fino al perfezionamento della cessione a terzi dei terreni.

A conclusione del percorso tracciato, si otterrà una semplificazione dell'assetto del Gruppo Casinò, con la liquidazione della società patrimoniale, ed una consistente riduzione del suo indebitamento, che comunque verrebbe canalizzato in piani di rimborso di lungo termine coerenti con i flussi di cassa generati dalla gestione della Casa da Gioco.

Attuazione e risultati conseguiti:

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria di CMV S.p.A. e Straordinaria di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. del 29 febbraio 2016 sono stati recepiti gli indirizzi espressi dal Comune di Venezia con la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29 febbraio 2016 ed è stato pertanto approvato l'aumento di patrimonio di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. di complessivi euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), da suddividere tra aumento di capitale sociale per € 880.000,00 (in modo da portarne la consistenza complessiva ad euro 1.000.000,00) e riserva sovrapprezzo per € 920.000,00, da liberarsi tramite il conferimento del ramo d'azienda di CMV S.p.A., oggetto di valutazione peritale, funzionale alla gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

In esito a detta operazione, risulta in capo alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda organizzato e funzionale alla gestione della Casa da Gioco (beni, crediti e rapporti contrattuali comprendenti anche gli immobili di Ca' Vendramin e di Ca' Noghera, nonché terreni annessi alla sede di Ca' Noghera potenzialmente funzionali, oltre ad alcune posizioni debitorie e passività correlate agli elementi dell'attivo) ed in capo a CMV S.p.A. il ramo aziendale deputato alla valorizzazione dei residui beni e partecipazioni (partecipazione totalitaria in CdiVGioco S.p.A., partecipazione di minoranza in Palazzo Grassi S.p.A. e il Palazzo dell'ex Casinò del Lido, oltre al debito verso il Comune di Venezia ed i debiti bancari a breve).

In seguito al conferimento sono state avviate le trattative con l'istituto bancario volte a

rimodulare il debito a breve di CMV S.p.A. con un finanziamento a medio-lungo termine, che si sta valutando di garantire mediante un'ipoteca sui terreni del c.d. del Quadrante di Tessera in luogo dell'apertura di una linea di credito ipotecaria sul Palazzo del Casinò del Lido, posto che l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 25 agosto 2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica volto al restauro e riqualificazione funzionale Palazzo ex Casinò del Lido, i cui fondi dovrebbero derivare da finanziamenti statali.

L'Amministratore Unico di CMV S.p.A. ha inoltre provveduto a presentare a maggio 2016 al socio Comune di Venezia un Piano pluriennale in cui si dà conto della sostenibilità economica e finanziaria della società fino al 2019, alla luce del previsto indebitamento in capo alla stessa e della prospettata vendita dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera.

LA RISTRUTTURAZIONE DI INSULA S.P.A. E LA POSSIBILE INTEGRAZIONE CON IVE S.R.L.

Assetto iniziale
Insula S.p.A. è società strumentale del Comune di Venezia, affidataria <i>in house</i> di vari servizi strumentali. Il Comune di Venezia detiene la maggioranza (72,14%) delle azioni di Insula S.p.A., possedute per il restante 26,86% dagli altri soci pubblici VERITAS S.p.A. (24,73%), IVE S.r.l. (1,13%) e AVM S.p.A. (2%).

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Interventi previsti:	<p>Revisione complessiva dell'organizzazione dell'esecuzione dei lavori pubblici e relativa revisione dei rapporti economici con l'Amministrazione Comunale.</p> <p>Ristrutturazione di Insula S.p.A. in vista dell'eventuale ingresso di altri soci pubblici, tra cui in particolare la Città Metropolitana.</p> <p>Possibile integrazione del ramo d'azienda di Insula dedicato alla gestione tecnico-manutentiva e amministrativa del patrimonio residenziale comunale con la società immobiliare del Comune Ive S.r.l., concentrando pertanto in un unico soggetto la gestione del <i>social housing</i> e delle case popolari, e presidiando quindi l'intero ciclo della Residenza pubblica.</p>

Attuazione e risultati conseguiti:

In corso di attuazione del Piano di razionalizzazione, l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di riorganizzazione globale della macrostruttura organizzativa dell'Ente, approvando le deliberazioni di Giunta Comunale n. 187 del 29/6/2016 e 278 del 27/9/2016. Pertanto la macchina comunale è in corso di riassetto, nell'ambito del quale verranno effettuate le opportune valutazioni anche in merito alla revisione dell'organizzazione dei lavori pubblici ed alla riconfigurazione delle modalità operative di Insula S.p.A. attraverso la modifica dell'attuale contratto di servizio.

Secondo quanto già previsto nel *Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia* revisionato si è dato corso alla revisione dei

rapporti economici tra Amministrazione Comunale ed Insula per il ramo dei lavori pubblici prevedendo anzitutto il venir meno della clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2016 è stata approvata quindi, relativamente all'affidamento della gestione dei lavori pubblici, l'eliminazione della clausola di revisione dell'aliquota di remunerazione di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014 e la fissazione di detta aliquota nella misura fissa del 14% sino alla scadenza dell'affidamento.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. del 2016 è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto di servizio relativo all'affidamento ad Insula S.p.A. della gestione dei lavori pubblici, rep. spec. n. 17657 del 18/9/2014, per apportare le conseguenti modifiche all'art. 7.2 del contratto, come sopra indicato.

Al momento risulta di difficile percorribilità l'ipotizzata integrazione di Ive S.r.l. con Insula S.p.A., alla luce dell'avvenuta acquisizione degli immobili del Fondo Immobiliare Città di Venezia da parte di Ive S.r.l., che ha però comportato per la società stringenti vincoli di mantenimento della situazione economico-patrimoniale esistente al momento della stipula del contratto con la banca finanziatrice.

POLO IMMOBILIARE

Assetto iniziale	
Coesistenza nel Gruppo Città di Venezia di due società direttamente controllate dal Comune di Venezia, Ive S.r.l. e Vega S.c.a r.l. , operanti nel settore della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, oltre al Consorzio Urban , controllato da Ive S.r.l.	
Ive S.r.l. detiene il 50% del capitale sociale della MEI S.R.L. congiuntamente a Veneto Acque S.p.A.	

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Coordinamento delle società operanti nello stesso settore.
Interventi previsti:	Attribuzione ad IVE S.r.l. del ruolo di unica società immobiliare dell'Amministrazione Comunale mediante acquisizione del controllo su Vega S.c.a r.l. per la creazione di un Polo immobiliare, oltre alla cessazione alla scadenza del Consorzio Urban.

Attuazione e risultati conseguiti:

In esito all'avvenuto conferimento ad Ive S.r.l. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Vega S.c.a r.l., Ive S.r.l. controlla Vega S.c.a r.l. con una partecipazione del 55,639% (al netto della quota oggetto di spettanza del Comune di Cavallino-Treporti in adempimento della deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad Acta della Provincia di

Venezia) e riveste il ruolo di unica società immobiliare dell'Amministrazione Comunale, permettendo sinergie nella gestione delle relative attività.

Ive S.r.l. ha inoltre provveduto a svalutare, nel suo bilancio 2015, il valore di carico della partecipazione in Vega S.c.a r.l., per recepire le perdite della partecipata.

Relativamente a Vega S.c.a r.l., inoltre, si segnala che essa è stata ammessa nel 2014 al concordato in continuità e la gestione liquidatoria è finalizzata al pagamento integrale entro 4 anni dei creditori ammessi al concordato (per un totale di circa 15 milioni di euro) mediante la cessione di beni societari.

In particolare, quanto alla dismissione degli assets immobiliari, il 14 gennaio 2016 il Liquidatore ha presentato al Tribunale di Venezia l'istanza di avvio della procedura ad evidenza pubblica, volta alla cessione degli immobili prevista nel Piano di concordato a fronte di una manifestazione di interesse presentata da un fondo immobiliare.

Il giudice delegato ha condiviso la procedura di cessione degli immobili proposta dal liquidatore, ad iniziare da un primo bando con base d'asta ai valori di stima indicati nella domanda di concordato, salvo successivi esperimenti di gara o passaggio a trattativa privata in caso di esito infruttuoso del primo bando.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2016 ha esaminato il Bando predisposto dal Liquidatore per la cessione dei fabbricati Lybra e Auriga e dell'area ex Agip, che è stato pubblicato in data 20/7/2016, a fronte di una manifestazione di interesse presentata da un fondo immobiliare.

Quanto al Consorzio Urban, esso è cessato al 31/12/2015 e sono stati nominati, nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 9/6/2016, due liquidatori per seguire la relativa fase di liquidazione dell'organismo.

MEI S.R.L.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° 45 del 16 giugno 2014, nel mese di luglio 2014 Ive S.r.l. ha acquisito il 100% della società Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. dal Comune di Venezia al fine di utilizzarla come veicolo societario per l'acquisto delle aree Eni/Syndial di Porto Marghera oggetto di un preliminare di compravendita stipulato con Syndial S.p.A. da parte del Comune di Venezia e della Regione del Veneto.

In data 2 ottobre 2014 l'Assemblea straordinaria della Società ha revocato lo stato di liquidazione, modificato la denominazione sociale in Marghera Eco Industries S.p.A. e adeguato l'oggetto sociale al nuovo scopo della società.

In data 18 dicembre 2015 Ive S.r.l. ha ceduto n° 550 azioni di MEI S.p.A. a Veneto Acque S.p.a., società interamente partecipata dalla Regione del Veneto.

Inoltre si rappresenta che nel corso dell'assemblea straordinaria del 31/3/2016 la società è stata trasformata da S.p.A. in S.r.l.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 16/08/2016 la Regione del Veneto ha deliberato la dismissione della partecipazione acquisita da Veneto Acque S.p.A. in M.E.I. S.r.l., abbandonando pertanto il progetto di utilizzare la società per l'acquisto delle predette aree.

Il Comune di Venezia ha quindi avviato l'istruttoria volta a vagliare la percorribilità giuridica ed economica (oltre che l'opportunità) del mantenimento in vita della società e del suo utilizzo quale veicolo per l'acquisto delle aree Syndial, tenuto conto che detta valutazione andrà

effettuata anche alla luce delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La società è una controllata indiretta del Comune di Venezia (tramite IVE S.r.l.) ed è stata trasformata da S.p.A. in S.r.l..

E' in corso l'attività istruttoria per le valutazioni in merito alla possibilità ed opportunità di mantenere la partecipazione e con quali modalità, alla luce dell'uscita dalla società da parte della Regione Veneto (tramite Veneto Acque S.p.A.) e dell'intervenuto D.Lgs. 175/2016.

VENEZIA SPIAGGE S.P.A.

Assetto iniziale
Venezia Spiagge S.p.A. è società avente ad oggetto la gestione degli stabilimenti balneari comunali ed esercizio delle connesse attività economico-turistiche, partecipata per il 51% dal Comune di Venezia e per il 49% da un socio privato.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Interventi previsti:	Dismissione della partecipazione nella società, previo ottenimento del rinnovo della concessione balneare e salvo verificare per allora il permanere delle condizioni che avevano indotto l'orientamento espresso nel Piano di razionalizzazione originariamente approvato.

Attuazione e risultati conseguiti:

In seguito all'avvenuto superamento delle criticità rispetto alla legittimità edilizia-urbanistica di alcune infrastrutture dedicate all'esercizio delle attività turistico ricreative balneari, la società ha presentato al Comune di Venezia un progetto di valorizzazione del complesso denominato "Blue Moon", ai fini del rinnovo della concessione balneare.

Per quanto riguarda il rinnovo di detta concessione, in data 20/09/2016 si è tenuta la conferenza di servizi istruttoria per l'approvazione del progetto in deroga e la conclusione del procedimento è prevista entro la fine dell'anno.

Al momento è in corso il procedimento per il rinnovo della concessione balneare in capo alla società.

Mantenimento delle partecipazioni di controllo nelle società che prestano servizi pubblici locali o strumentali all'Amministrazione Comunale

(AMES S.P.A. - INSULA S.P.A. - VENIS S.P.A. - VELA. S.P.A.)

Assetto iniziale

Il Comune di Venezia controlla direttamente ed indirettamente:

Ames S.p.A., società affidataria dei servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne;

Insula S.p.A., società strumentale affidataria di servizi attinenti all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 16.4.1973 n. 171, al D.P.R. 20.9.1973 n. 791, alla legge 29.11.1984 n. 798 e alla legge 5.2.1992 n.139, nonché in genere nell'ambito del Comune di Venezia, ed attinenti alla gestione tecnico-manutentiva e amministrazione del patrimonio immobiliare ad uso prevalentemente residenziale, compreso lo sviluppo di operazioni di social-housing, oltre che di altri servizi minori;

Venis S.p.A., società strumentale avente ad oggetto la progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio; la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi; la realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività;

Vela S.p.A., società del Gruppo Mobilità avente ad oggetto la distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti e/o carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati quali musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini; progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di accesso, bigliettazione, pagamento e prenotazione anche con carte elettroniche a distanza e a mezzo di firma digitale; la promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi con finalità culturali di attrazione turistica o ricreative; l'organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di eventi e manifestazioni; la gestione del Marchio della Città di Venezia e dei portali cittadini con funzioni di front office e del relativo merchandising.

Contenuti del Piano di razionalizzazione

Interventi previsti:	E' stata confermata la volontà di mantenere la partecipazione di controllo nelle società che prestano servizi pubblici locali o strumentali all'amministrazione comunale, con possibilità di apertura del capitale alla Città metropolitana ed ai Comuni del suo territorio, al fine di estenderne il perimetro di operatività per aumentarne la redditività e l'efficienza.
----------------------	--

Nell'ottica del mantenimento del controllo su tali società, ritenute indispensabili per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune di Venezia, si è proceduto con una serie di interventi volti a valorizzarle ed alla possibile estensione della platea di soggetti ed enti fruitori dei servizi resi dalle stesse. In particolare si evidenziano i seguenti aggiornamenti:

- relativamente a **Vela S.p.A.**, in sinergia con l'affidamento già in essere del servizio di promozione turistica e culturale della Città di Venezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2016 è stato deliberato di confermare i contenuti della DCC n.

105 del 23/12/2014 assumendo, con decorrenza dal 1 febbraio 2016 e per la durata di 3 anni, la gestione del servizio d'informazione e accoglienza turistica nel territorio comunale affidando a Vela S.p.A., la gestione del servizio pubblico locale d'informazione e accoglienza turistica della Città di Venezia, con decorrenza da 1 febbraio 2016 e per la durata di 3 anni.

Tale deliberazione di affidamento è stata preceduta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 29 dicembre 2015 di approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. del dicembre 2016 è stato approvato il disciplinare tecnico relativo al predetto servizio affidato.

- relativamente a **Venis S.p.A.**, nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell'affidamento è stata deliberata (con DCC n. 70/2016) la prosecuzione dell'affidamento del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017.

MARCO POLO SYSTEM GEIE

Assetto iniziale
Marco Polo System è un Gruppo Europeo di Interesse Economico i cui Associati sono il Comune di Venezia per il 50% e KEDKE (ora KEDE) - Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia - per il restante 50%, la cui attività è prevalentemente concentrata nella gestione del complesso immobiliare di Forte Marghera.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Cessazione della partecipazione in un organismo la cui forma giuridica presenta gravi inconvenienti per gli Associati.
Interventi previsti:	<p>Gli interventi riguardanti Marco Polo System GEIE rientrano fra quelli oggetto di avviata attuazione nel documento di Revisione del Piano di razionalizzazione rispetto al Piano approvato dal Commissario Straordinario, nel quale era prevista la cessazione della partecipazione del Comune di Venezia, salvo che la nuova Amministrazione Comunale non deliberi la prosecuzione della sua attività d'intesa con l'altro socio, o salvo che un altro partner proposto dall'altro socio non subentri nella posizione del Comune.</p> <p>A seguito dell'ordinanza Tributaria si prende atto della cessazione dell'organismo GEIE Marco Polo System. Tale causa è stata impugnata</p>

Attuazione e risultati conseguiti:

Alla luce della mancata unanimità dei due Associati in merito all'avvenuta cessazione (di cui l'Amministrazione ha dato atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 31/7/2015) dell'organismo per scadenza della durata statutaria, il Comune di Venezia ha promosso azione giudiziale avanti il Tribunale Ordinario di Venezia al fine di ottenere la dichiarazione di scioglimento del GEIE Marco Polo System, ai sensi dell'art. 31 Reg. CE-2137/1985, in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 2 febbraio 2016 .

Il Tribunale in esito all'udienza del 5/7/2016 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Marco Polo System GEIE, rinviando l'udienza al 13/10/2016.

Nel corso del Collegio degli Associati del 18/7/2016, è stato deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio 2015 ad una successiva seduta. Ciò alla luce del fatto che l'Amministratore Unico del GEIE non ha provveduto a consegnare agli associati una bozza di bilancio.

Per completezza si rappresenta che il KEDE ha richiesto al Comune di Venezia di aderire ad una proposta transattiva, ma l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di aderirvi, in quanto la proposta da un lato non è parsa conferente ai fini della composizione bonaria della controversia giudiziale in essere, dall'altro lato non è stata ritenuta accoglibile sotto il profilo dei contenuti.

In particolare il Comune di Venezia ha ritenuto opportuno attendere l'esito della pendente vertenza avanti il Tribunale di Venezia, posto che la proposta transattiva suggerita si sarebbe tradotta, in sostanza, in un'indebita sopportazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'intera *mala gestio* del GEIE.

E' in corso il giudizio promosso dal Comune di Venezia avanti il Tribunale Ordinario di Venezia al fine di ottenere la dichiarazione di scioglimento del GEIE Marco Polo System, ai sensi dell'art. 31 Reg. CE-2137/1985, per decorso del termine.

INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A.

Assetto iniziale	
Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A. , società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.	

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Interventi previsti:	E' prevista la dismissione della società.

Attuazione e risultati conseguiti:

Dalle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio 2015 approvato non è derivata la ricaduta della società nella fattispecie di cui all'art. 2447 c.c., ma è emersa una perdita di € 4.212.847, che ha conseguentemente ridotto l'importo del patrimonio netto ad € 13.475.636.

Alla luce di tale situazione l'Amministrazione Comunale sta espletando le attività istruttorie volte all'emanazione di un bando di gara per la cessione della partecipazione.

NICELLI S.P.A.

Assetto iniziale
Nicelli S.p.A. è società partecipata per il 25,38% dal Comune di Venezia, avente ad oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Interventi previsti:	E' prevista la dismissione della società.

Attuazione e risultati conseguiti:

Vista l'intenzione manifestata dagli altri due soci SAVE S.p.A. e C.C.I.A.A. di Venezia (ora Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Rovigo Delta - Lagunare) ad adottare una procedura unitaria e trasparente di vendita dell'intero pacchetto azionario di Nicelli S.p.A., per renderlo più appetibile al terzo acquirente, sono stati avviati da parte del Comune di Venezia dei contatti con gli altri soci al fine di emanare un bando per la vendita congiunta delle azioni ad un prezzo determinato sulla base di una perizia redatta da un terzo indipendente.

A tal fine in data 5/9/2016 è stata sottoscritta fra Comune di Venezia e Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta - Lagunare, quali soci pubblici di Nicelli S.p.A., la Convenzione rep. spec. 18974 per l'espletamento congiunto del pubblico incanto per la vendita della partecipazione detenuta nella società, il cui testo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/08/2016 e con deliberazione di Giunta Camerale n. 184 del 27/07/2016.

Successivamente, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta, è stato concluso dai due soci pubblici un Accordo con il socio privato SAVE S.p.A., che prevede una sua compartecipazione alla procedura secondo particolari modalità, con previsione, fra l'altro, della facoltà per l'aggiudicatario di acquistare anche la partecipazione detenuta da SAVE S.p.A.

I contenuti dell'Accordo sono stati recepiti negli atti di gara ed in data 26/09/2016 è stato quindi pubblicato sul sito del Comune di Venezia e della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura Venezia Rovigo Delta Lagunare il bando di gara per la cessione della partecipazione complessivamente detenuta dai due Enti del 50,77% di Nicelli S.p.A., con prezzo a base d'asta fissato in € 26.718,87 sulla base del patrimonio netto al 31/12/2015 e coerentemente alla stima effettuata da un terzo indipendente, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 24/10/2016 e prima seduta di gara prevista per il 26/10/2016.

Si informa inoltre che è tuttora in corso da parte dell'ENAC l'attività istruttoria relativa al rinnovo della concessione aeroportuale di Venezia – Lido in capo a Nicelli S.p.A.

La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva della gara.

BANCA POPOLARE ETICA S.COOP.P.A.

Assetto iniziale
Banca Popolare Etica S.Coop.p.A. , società avente per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica, è partecipata al 31/12/2014 da 39.317 soci, fra cui il Comune di Venezia che detiene n. 300 azioni di valore nominale pari a € 52,50 ciascuna, pari allo 0,0316% del capitale sociale con riferimento ai dati di bilancio 2014 approvato a giugno 2015.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Interventi previsti:	Gli interventi riguardanti Banca Popolare Etica S.coop.p.A. rientrano fra quelli oggetto di conferma da parte del Consiglio Comunale nel documento di Revisione del Piano di razionalizzazione. Viene confermata infatti l'intenzione di procedere alla dismissione della partecipazione, che era già stata dichiarata non rientrante tra quelle strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Attuazione e risultati conseguiti:

In forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell'8 febbraio 2016 e della successiva determina dirigenziale n. 219/2016 è stata indetta la gara volta alla dismissione della partecipazione di minoranza detenuta dal Comune di Venezia in Banca Popolare S.coop.p.A., con prezzo a base d'asta fissato in complessivi € 24.021,67.

In data 22 marzo 2016 è stato pubblicato il relativo bando, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 19 aprile 2016.

Scaduto detto termine, l'Amministrazione Comunale ha dato atto che nessuna offerta è pervenuta, pertanto la procedura volta alla dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica S.Coop.p.a. risulta essere andata deserta (come da determinazione dirigenziale PDD n. 1251/2016).

Sono attualmente in corso le attività istruttorie finalizzate alla cessione a trattativa privata, come previsto dai provvedimenti deliberativi già approvati.

La gara per la dismissione della partecipazione, in attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, è andata deserta. Sono in corso le attività istruttorie finalizzate alla cessione a trattativa privata, come previsto dai provvedimenti deliberativi già approvati.

AUTOVIE VENETE S.P.A.

Assetto iniziale
Il Comune di Venezia detiene lo 0,282% del capitale sociale di Autovie Venete S.p.A. , avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Interventi previsti:	E' confermata la volontà di dismettere la partecipazione del Comune di Venezia in Autovie Venete S.p.A., ritenuta comunque cessata al 31/12/2014 in forza dell'art. 1 comma 569 della L. 147/2013.

Attuazione e risultati conseguiti:

La partecipazione detenuta in Autovie Venete S.p.A. dal Comune di Venezia, già ritenuta non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 3, commi 27-29 della L. 244/2007 con deliberazione consiliare n. 70/2014, è da considerarsi cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. 147/2013, che ha dichiarato cessate ad ogni effetto le partecipazioni non indispensabili ai sensi del suddetto comma 27 non cedute entro il 31/12/2014.

Sul punto è intervenuta la novella legislativa che ha visto l'introduzione del comma 569bis nell'art. 1 della L. 147/2013 ad opera della L. 190/2014 il quale, attribuendo la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione all'assemblea dei soci, ha creato alcuni dubbi interpretativi in sede di applicazione.

A fronte dell'inerzia della società nel provvedere alla liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, il Comune di Venezia ha provveduto ad intimare formalmente la società ad adempiere entro e non oltre il 29/2/2016 procedendo all'approvazione della cessazione della partecipazione - e quindi della qualità di socio - in capo al Comune di Venezia

ed alla liquidazione del valore delle relative azioni.

La società ha riscontrato la suddetta intimazione ad adempiere in data 25/2/2016, informando della convocazione per il 5 aprile 2016 di un'Assemblea Ordinaria dei Soci per la trattazione del punto all'ordine del giorno "Richiesta di alcuni azionisti soci pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis L. 147/2013: delibere inerenti e conseguenti".

In detta Assemblea Ordinaria è stato deliberato, con il voto contrario del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Udine, in merito alla "Richiesta di alcuni azionisti soci pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis della L. 147/2013: delibere inerenti e conseguenti" di:

i) prendere atto degli evidenziati profili di potenziale illegittimità e di limitata applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1, comma 569 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 alle partecipazioni detenute nella S.p.A. Autovie Venete dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii) non approvare alcun provvedimento di cessazione delle partecipazioni societarie detenute in S.p.A. Autovie Venete dai soci pubblici.

In esito a detta deliberazione Assembleare, il Comune di Venezia ha deliberato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 23/6/2016 di avviare l'azione legale per l'accertamento e la dichiarazione della cessazione ex lege della partecipazione detenuta in Autovie Venete S.p.A..

E' inoltre recentemente pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto di detta partecipazione da parte della Regione del Veneto. In relazione a detta manifestazione di interesse, sono in corso le attività istruttorie volte a valutarne l'accogliibilità.

E' stata proposta avanti il Tribunale Civile di Trieste l'azione giudiziale volta all'accertamento dell'avvenuta cessazione ex lege della partecipazione in capo al Comune di Venezia. E' inoltre recentemente pervenuta una manifestazione di interesse all'acquisto di detta partecipazione da parte della Regione del Veneto, rispetto alla quale sono in corso le attività istruttorie volte a valutarne l'accogliibilità.

Al momento la Regione del Veneto ha presentato al Comune di Venezia una proposta di acquisto delle azioni.

GRUPPO VERITAS S.p.A.

Assetto iniziale

Il Comune di Venezia detiene il 50,3% di **Veritas S.p.A.**, società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici e della posa passerelle.

Veritas ha poi acquisito la quota di controllo di due società di gestione del servizio rifiuti operanti nell'ambito della Provincia di Venezia (Alisea S.p.A. e Asvo S.p.A.). Inoltre per meglio gestire le attività operative si è dotata di apposite società dedicate e specializzate nelle

complesse fasi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nel complesso Veritas S.p.A. controlla in via esclusiva 11 società mentre su un'altra società (Lecher S.r.l.) esercita il controllo congiunto con altro socio.

Contenuti del Piano di razionalizzazione	
Criterio di razionalizzazione / finalità:	Efficientamento del Gruppo Veritas S.p.A.: dismissione di società non indispensabili ed aggregazione su scala più vasta delle attività di Veritas S.p.A.
Interventi previsti:	<p>Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. ne prevede una sensibile riduzione.</p> <p>Si ricorda che il controllo analogo su Veritas S.p.A. viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il controllo Analogo, che ha approvato con deliberazione del 19/03/2015 apposito Piano di razionalizzazione del Gruppo, i cui contenuti sono stati replicati in uno degli Allegati al Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune di Venezia e condivisi da quest'ultimo.</p> <p>Per i dettagli specifici delle operazioni societarie previste si rimanda ai contenuti tecnici di detto Piano. In estrema sintesi la completa attuazione prevede una riduzione delle attuali partecipazioni da 21 a 11 (ed in particolare da 12 a 5 delle società controllate) con lo scopo di razionalizzare al massimo la struttura del Gruppo e di conseguire ulteriori efficienze gestionali.</p>

Attuazione e risultati conseguiti:

Il Gruppo Veritas sta attuando il piano di razionalizzazione approvato da tutti i soci.

In particolare con la deliberazione di Consiglio n. 70 del 15 dicembre 2016 è stato approvato il progetto di integrazione di Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. volto ad attuare la fusione per incorporazione semplificata, ai sensi dell'art. 2505 C.C. delle predette società in Veritas S.p.A. connesso a tale operazione è stato approvato anche un aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia, per un valore complessivo di € 30.985.164,00, da realizzarsi mediante conferimento dei beni immobili.

5. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 23 SETTEMBRE 2016.

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che la revisione straordinaria interessi le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche" alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/9/2016).

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:


- per «partecipazione diretta» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismo **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.

Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle "*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda.

Di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni oggetto di rilevazione detenute in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia alla data del 23 settembre 2016 (entrata in vigore del T.U.S.P.):



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società **controllate** dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(*) Ve.Ia. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

(***) L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a.r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino - Treponti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

6. REVISIONE STRAORDINARIA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Il Comune di Venezia infatti può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- g) altre fattispecie tassativamente indicate;

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Il Comune di Venezia infatti **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni del nuovo Testo Unico ed individuando quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

Si rimanda ai contenuti degli **Allegati A.1 Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016** ed **A.2. Relazione tecnica**, che costituiscono parte integrante del presente documento, per quanto riguarda informazioni maggiormente dettagliate:

- sull'analisi di ricognizione condotta e sugli esiti della ricognizione stessa;
- su anagrafica, organi, affidamenti relativi alle singole società.

1. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' (AVM S.p.A.)

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

AVM S.p.A (denominata all'epoca ASM) è stata costituita in forma di azienda speciale del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio comunale n.108 del 03 luglio 1995 ex art. 22 L. 142/1990. Dal 1 gennaio 2000 l'azienda è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione ai sensi della L. 127/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28-29/07/1999.

In data 25 gennaio 2012 ASM S.p.A. cambia denominazione in AVM S.p.A.

Con deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", deliberando il conferimento ad AVM S.p.A. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. corrispondente al 76,99% del capitale sociale pari a 551.514 azioni.

In data 11 novembre 2013 con Deliberazione n. 89 il Consiglio Comunale ha approvato in conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A..

In data 28 novembre 2014 sempre in esecuzione della deliberazione n. 89 e della deliberazione n.97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A.

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

La società è controllata al 100% dal Comune di Venezia e svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta ACTV S.p.A., PMV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo del Bacino Veneziano) del servizio di Trasporto Pubblico locale nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del TPL da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce del suo ruolo di capogruppo delle Società afferenti al Gruppo Mobilità e alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della stessa.

2. VE.LA. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. – in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La Società è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 da ACTV S.p.A. e ha sempre svolto come principale attività la vendita dei biglietti TPL per l'Affidatario del Servizio di trasporto pubblico locale.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A." in data 30 ottobre 2012 AVM S.p.A. acquista da Actv S.p.A. 815.000 azioni pari all'86,472% del capitale sociale di Ve.La. S.p.A. in esecuzione della delibera consigliere n°68 del 13/09/2012.

Ad oggi la società è controllata all'88,86% da AVM S.p.A. e partecipata all'11,14% direttamente dal Comune di Venezia.

La società svolge le funzioni di bigliettazione per il TPL per conto di AVM S.p.A., oltre ad essere affidataria *in house* da parte del Comune del servizio promozione turistica e culturale e il servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del predetto servizio operativo della bigliettazione del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di servizio.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è sempre stato positivo. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società.

3. CMV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione

La Casinò Municipale di Venezia S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1995 a seguito di deliberazione C.C. n. 22 del 6/7 febbraio 1995.

Con deliberazione n. 148 del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento di beni mobili e immobili, perfezionato con il trasferimento della proprietà di beni mobili artistici per un valore di 5.612.500 euro e del "Palazzo del Casinò" del Lido di Venezia, per un valore di 34.414.025 euro.

Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del "Casinò di Venezia" e la modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco.

In data 1 ottobre 2012, la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha modificato la denominazione societaria in CMV S.p.A. e ha scorporato il "ramo gioco" conferendolo alla società di nuova costituzione Casinò di Venezia Gioco S.p.A..

In data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente possedute: Marco Polo S.r.l. e Ranch S.r.l., con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

In esecuzione di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n. 137/2015 è stato deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, il conferimento da parte di CMV S.p.A. alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della casa da gioco, oltre alla partecipazione in Venis S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Il predetto Piano di Razionalizzazione prevede che i residui assets patrimoniali attivi e passivi rimangano in capo a CMV S.p.A. come di seguito rappresentati:

- dal lato dell'attivo patrimoniale la partecipazione totalitaria nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A., la partecipazione di minoranza nella Palazzo Grassi S.p.A. e il Palazzo dell'ex Casinò del Lido e le aree del c.d. Quadrante di Tessera;
- dal lato del passivo, il debito verso il Comune di Venezia di 36 milioni di euro e i debiti bancari a breve (circa 15 milioni di euro con linee di credito ad oggi interamente utilizzate) il cui rimborso sarà reso possibile in prospettiva a medio termine dalla vendita delle aree del c.d. Quadrante di Tessera.

Nell'arco di un anno e mezzo si dovrebbe completare la procedura di cessione dei terreni del c.d. Quadrante di Tessera, il cui corrispettivo dovrebbe consentire il rimborso dei debiti della CMV S.p.A., prioritariamente quelli di natura bancaria e poi quelli verso il Comune di Venezia.

Una volta che ciò si fosse realizzato, sarebbe possibile procedere con una messa in liquidazione della società con assegnazione dei suoi assets patrimoniali residui al socio Comune, tra cui la partecipazione totalitaria nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e il Palazzo del Casinò del Lido di

Venezia e la partecipazione di Palazzo Grassi S.p.A.

A conclusione del percorso tracciato si perverrà alla messa in liquidazione della società.

In considerazione del fatto che comunque la semplificazione del Gruppo Casa da Gioco potrebbe richiedere un tempo superiore a quello previsto dal nuovo testo unico per la dismissione della partecipazione (30 settembre 2018) si è comunque proceduto alla modifica dello statuto della società adeguandolo alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

Relativamente alla situazione economica si deve precisare che la società ha risentito di una grave criticità nel corso degli ultimi anni dovuta di fatto alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco.

In ogni caso si è provveduto ad approvare un Piano pluriennale in cui si dà conto della sostenibilità economica e finanziaria della società fino al 2019, sulla base del previsto indebitamento in capo alla stessa e della prospettata vendita dei terreni del c.d. Quadrante di Tesserà.

La società svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre presenta un risultato di esercizio negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti.

Alla luce del fatto che la partecipazione nella società ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, e che non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P., è prevista la dismissione della partecipazione stessa mediante messa in liquidazione.

4. LA IMMOBILIARE VENEZIANA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IVE S.r.l.)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

Il 3 gennaio 1940, con determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043 del podestà, il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni "La Immobiliare Veneziana".

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio.

Per realizzare dette attività l'oggetto sociale è il seguente: l'acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Con deliberazione n. 95 del Commissario straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015, è stato approvato il conferimento del 34,48% del capitale sociale di VEGA S.c.a r.l. a IVE S.r.l.. Il capitale di quest'ultima è stato incrementato da 9.400.396 a 10.860.240 euro, così pure la percentuale di possesso del Comune di Venezia è incrementata da 99,45% a 99,524%. Tale operazione si è perfezionata in data 11 giugno 2015.

In esito a tale conferimento la società ha assunto per conto dell'Amministrazione Comunale il ruolo di unica società immobiliare.

Nel corso 2016 la società è stata individuata dall'Amministrazione Comunale come soggetto destinato ad acquisire tutti i beni immobili del Fondo immobiliare Città di Venezia.

Tale operazione ha portato la società a sottoscrivere con Unicredit (banca finanziatrice del Fondo) un contratto di acollo e parziale rifinanziamento del debito per far fronte agli oneri connessi alla stipula del contratto di acquisto dei beni immobili.

Il bilancio 2015 si è chiuso con una leggera perdita d'esercizio pari a 68 mila euro mentre il 2014 si era chiuso con un utile di circa 7.908.614 euro.

Rispetto al nuovo testo unico sulle partecipate le attività della società sono pienamente coerenti con il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Venezia. Infatti in una Città urbanisticamente complessa l'utilizzo dello strumento societario è risultato indispensabile per l'attuazione di precise politiche sia in tema di sviluppo dell'edilizia abitativa che per la gestione della politica delle aree ancora non urbanizzate.

Il Comune di Venezia inoltre nel corso del 2011 ha conferito a titolo di aumento di capitale un'area di circa mq 53.500 sita in via Mattuglie su cui la società sta terminando la realizzazione di sessanta alloggi a *social housing*, in parte da cedere a ATER di Venezia per la realizzazione di dodici alloggi in regime di edilizia sovvenzionata, in parte da vendere nel mercato a copertura dei costi di realizzazione dell'operazione assumendosi l'onere di garantire un ricavo minimo per sostenere i costi dell'indebitamento.

Detto intervento è stato anche oggetto di un finanziamento di Euro 7.537.081,74 da parte della Regione Veneto (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 27/01/2011 - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26 marzo 2008, prot. n. 2295 - D.G.R. 22 luglio, 2008 n. 2030) tramite la sottoscrizione di un 'Accordo di Programma'.

Alla luce di tale situazione è evidente che la società rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 3 del TUSP, secondo cui *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 3: valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante).

Alla luce di tale situazione la partecipazione, ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte, può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

5. AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.P.A. (AMES S.P.A.)

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

AMES S.p.A. è stata costituita in forma di azienda speciale con deliberazione C.C. n. 207 del 23/09/1996 ex art. 22 della L. 142/1990. Dal 1 dicembre 1999 (iscrizione Registro Imprese) è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione dell'azienda speciale AMES ai sensi della L. n. 127/1997 (deliberazione C.C. n. 122 del 28-29/07/1999).

E' una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'*in house*, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società.

6. INSULA S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Veritas S.p.A., AVM S.p.A., IVE S.r.l.- in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

Il Comune di Venezia controlla integralmente il capitale di Insula S.p.A. in parte prevalente in via diretta (72,14%), e per il restante 26,73% tramite le sue controllate VERITAS S.p.A. (24,73%), IVE S.r.l. (1,13%) e AVM S.p.A. (2%).

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014, relativi in particolare alla realizzazione di lavori pubblici e di gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla residenza.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società. Il ridursi nel tempo delle risorse previste dalla legge speciale per Venezia ha reso necessario intervenire con una riorganizzazione ed un efficientamento dei costi.

Il bilancio 2015 si è chiuso in equilibrio mentre l'esercizio 2016 ha visto una perdita d'esercizio.

Alla luce di tale situazioni sono in corso le analisi istruttorie volte alla definizione di una nuova tipologia di contratto di servizio in coerenza anche con le previsioni dell'art. 192 del Codice dei contratti.

In ogni caso al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi strumentali all'ente, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società.

7. Venezia Spiagge S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta
Azioni da intraprendere:	Decisione sul mantenimento differita al 2020.

La società ha ad oggetto la gestione degli stabilimenti balneari comunali ed esercizio delle connesse attività economico-turistiche, partecipata per il 51% dal Comune di Venezia e per il 49% da un socio privato.

Come già motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la necessità di valutare il mantenimento della partecipazione solo ad avvenuto ottenimento del rinnovo della concessione balneare, alla luce degli importanti investimenti in autofinanziamento (per un importo stimato di € 3.989.619) che la società si appresta ad effettuare ai sensi della DCC n. 24 del 15 giugno del 2017 per un intervento di ristrutturazione e ampliamento dello stabilimento balneare del compendio immobiliare Blue Moon volti al successivo rinnovo della Concessione demaniale per 20 anni.

Si conferma quindi che, solo ad avvenuto ottenimento del rinnovo della concessione balneare (2020), sarà possibile verificare, per allora, il permanere delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in eventuale modifica dell'orientamento espresso nel precedente Piano di razionalizzazione approvato dal Commissario Straordinario.

8. Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. - VENIS S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Actv S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Veritas S.p.A., Ames S.p.A., Vela S.p.A., Insula S.p.A.) – in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

Venis S.p.A. è una società interamente controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 75,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da CMV S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A..

La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell'affidamento è stata deliberata (con DCC n. 70/2016) la prosecuzione dell'affidamento del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017.

In adempimento a tale deliberazione sono in corso le analisi istruttorie di una nuova tipologia di contratto di servizio in coerenza anche con le previsioni dell'art. 192 del Codice dei contratti.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società.

Il bilancio 2015 e 2016 si sono chiusi in equilibrio.

In ogni caso al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società.

9. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – in house – società quotata ex art. 2 T.U.S.P.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La società è stata costituita nel 2001 e nel 2007 vi è stata l'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano.

Il Comune di Venezia detiene al 23 settembre 2016 il 50,316% di Veritas S.p.A., società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici e della posa passerelle.

Veritas ha poi acquisito la quota di controllo di due società di gestione del servizio rifiuti operanti nell'ambito della Provincia di Venezia (Alisea S.p.A. e Asvo S.p.A.). Inoltre per meglio gestire le attività operative si è dotata di apposite società dedicate e specializzate nelle complesse fasi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La società è legata all'Amministrazione e ai Consigli di Bacino da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Sebbene il Comune di Venezia possieda la maggioranza del capitale sociale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 47 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i 48 soci della società.

Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.

Veritas S.p.A. nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) infatti l'articolo 2 prevede che sono società quotate "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle

azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

Inoltre l'art. 1 del TUSP stabilisce che *“le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p)”*.

Inoltre alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.”* la partecipazione detenuta in Veritas S.p.A. può essere mantenuta.

Alla luce di tale previsione normativa si ritiene comunque di precisare che la ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento risiede nell'affidamento dei predetti servizi pubblici locali.

10. Marco Polo System G.E.I.E.

Tipo di partecipazione:	Controllata diretta – Gruppo europeo di interesse economico
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione

Il Marco Polo System è un Gruppo Europeo di Interesse Economico i cui Associati sono il Comune di Venezia per il 50% e KEDKE (ora KEDE) - Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia - per il restante 50%.

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Infatti l'organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016.

Si evidenzia infine che, alla luce del parere del Collegio dei Revisori, il bilancio 2015 non è stato approvato dall'Associato Comune di Venezia. Ad oggi non risulta nemmeno presentata una bozza di bilancio di esercizio 2016.

11. Nicelli S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Collegata diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

La società era partecipata per il 25,38% dal Comune di Venezia, avente ad oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

In attuazione del precedente Piano di razionalizzazione si è proceduto alla cessione della quota tramite gara pubblica stipulando il contratto di compravendita con l'aggiudicatario il 6 aprile 2017.

Detta partecipazione viene inserita nel presente documento al fine di adempiere formalmente alle previsioni di legge che richiedono la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

12. Promomaghera S.r.l. in liquidazione

Tipo di partecipazione:	Collegata diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione tramite liquidazione

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Al momento è ancora in corso la procedura di liquidazione che si conta di chiudere entro la fine del 2017.

13. Autovie Venete S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione

Il Comune di Venezia detiene lo 0,282% del capitale sociale di **Autovie Venete S.p.A.**, avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali.

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

La Regione del Veneto ha approvato il 14-2-2017 una apposita deliberazione di Giunta Regionale (142/2017) per procedere con l'acquisto delle azioni detenute dal Comune di Venezia e dalla Città Metropolitana previa acquisizione di una perizia di stima sul valore della società ai sensi dell'art. 2343 c.c..

Tuttavia è opportuno ricordare che, anche al fine di dar seguito al protocollo d'intesa siglato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, è prevista la costituzione di una nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica (NewCo S.p.a.) per la gestione di reti autostradali in concessione ad Autovie Venete S.p.a., rispetto alla quale la Giunta Regionale del Veneto è stata autorizzata con L.R. n. 30/2016 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017", art. 16 - 18, a sottoscrivere partecipazioni azionarie della nuova società, con destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a.

Pertanto la dismissione della partecipazione è differita, nelle more della realizzazione delle suddette procedure.

14. BANCA POPOLARE ETICA S.COOP.P.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A., società avente per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica, è partecipata al 31/12/2016 da 39.899 soci, fra cui il Comune di Venezia che detiene n. 300 azioni di valore nominale pari a € 52,50 ciascuna, pari allo 0,0283% del capitale sociale.

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

15. Interporto di Venezia S.p.A. in concordato preventivo

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A., società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Trovandosi la società in concordato preventivo, si ritiene di attendere la conclusione di detta procedura di concordato prima di procedere alla dismissione della partecipazione, stimando quale termine per la dismissione la fine del 2019.

16. MAG Venezia S.coop.a r.l.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

Il Comune di Venezia al 31/12/2016 possedeva n. 100 quote pari allo 0,43% del capitale sociale. Il numero di soci alla fine dell'esercizio 2016 era 481 unità. Il capitale sociale al 31/12/2016 ammontava a 579.375,00 euro i.v. suddiviso in n. 23.175 quote del valore nominale di 25,00 euro ciascuna.

La cooperativa ha il compito di sostenere le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della non violenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.

Con deliberazione n° 117 del 6 ottobre 2008 il Consiglio Comunale ha autorizzato il mantenimento della partecipazione azionaria in Magvenezia S.coop. a r.l., in ottemperanza degli adempimenti ai sensi della legge n° 244 del 24.12.07, art. 3 commi 27 e 28.

Il precedente Piano di razionalizzazione aveva previsto il mantenimento della partecipazione anche alla luce della modestissima rilevanza della partecipazione e della coerenza dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali dell'Ente.

Secondo una scrupolosa lettura delle previsioni del nuovo testo unico la partecipazione deve essere dismessa poiché non ricade tra le ipotesi consentite dall'art. 4 T.U.S.P.

Inoltre presenta un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti ed un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 500.000 €.

17. Promovenezia in liquidazione.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza diretta
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione

All'entrata in vigore del nuovo T.U.S.P. il Comune di Venezia deteneva ancora l'8,477% della società di cui era stata deliberata la liquidazione il 14 luglio 2015.

La liquidazione si è conclusa con il deposito in C.C.I.A.A. in data 3/10/2016 del bilancio finale di liquidazione alla data del 27/9/2016 ed approvazione tacita ai sensi dell'art. 2493 C.C.

Detta partecipazione viene inserita nel presente documento al fine di adempiere formalmente alle previsioni di legge che richiedono la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

18. ACTV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata indiretta tramite AVM S.p.A. – in house
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La Società è stata costituita il 4 dicembre 2000 in esito alla trasformazione del Consorzio Venezia dei Trasporti. A detta società il Comune di Venezia partecipava direttamente con una quota del 76,99%.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", il 27 aprile 2012 AVM S.p.A. ha acquisito a titolo di aumento di capitale dal Comune di Venezia la partecipazione del 76,99% del capitale sociale in ACTV S.p.A..

Ad oggi la società è controllata appunto da AVM S.p.A. e partecipata al 13,5% dalla Città Metropolitana di Venezia e al 6,5% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 3% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia.

Svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di TPL per conto di AVM S.p.A., negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente di Governo del TPL.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del servizio operativo del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del TPL da appositi contratti di servizi per la gestione diretta dei servizi in regime di proroga tecnica.

Nel corso degli ultimi due esercizi il risultato economico è stato positivo così l'esercizio 2016. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Si deve evidenziare che la situazione economica della Società in esito alla riorganizzazione societaria del 2012 è sensibilmente migliorata, infatti, fino al 2013 i risultati d'esercizio risentivano di forti squilibri economici.

La società è stata dotata in esito alla modifica dello statuto dei requisiti per l'*in house providing*, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi.

E' stato inoltre predisposto un apposito schema di patto parasociale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 31 marzo 2016, volto a realizzare in maniera compiuta ed effettiva l'esercizio del controllo analogo, da sottoscrivere fra Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. a).

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

19. ATC Esercizio S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

La società esercita il servizio di Trasporto Pubblico Locale nel bacino urbano del Comune di La Spezia.

In data 30 novembre 2008 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in ATC Esercizio S.p.A. pari allo 0,04% del capitale sociale.

La società svolge un servizio di interesse generale ma non rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta detenuta tramite ACTV S.p.A. deve essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

Si rappresenta come la dismissione sia già stata già deliberata nell'Assemblea ordinaria dei soci di Actv S.p.A. del 20/12/2016.

20. Thetis S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

In data 1 gennaio 1999 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in Thetis S.p.A.

La società ha per oggetto sociale l'attività, per conto proprio e di terzi, di:

- servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi energetici;
- attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico;
- attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifica ed industriale e alla fornitura di servizi innovativi connessi;
- attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia;
- attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale.

Si ritiene di interesse mantenere la partecipazione azionaria nella società Thetis in quanto l'attività ITS svolta dalla medesima è fondamentale - sia da un punto di vista strategico che industriale - per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di monitoraggio e localizzazione dei mezzi navali ed automobilistici di Actv S.p.A. nonché per il sistema di infomobilità all'utenza, entrambi realizzati da Thetis stessa. In via generale, ogni processo e nuova realizzazione in tali campi (che costituiscono la mission aziendale di Thetis), in quanto applicabili al TPL, sono di estremo interesse per Actv S.p.A..

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

21. PMV S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite AVM S.p.A. ed Actv S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante scissione

La Società è stata costituita il 26 novembre 2003 per effetto della scissione parziale proporzionale da ACTV S.p.A.

In data 28 novembre 2011 Avm S.p.A. ha acquisito dal Comune di Venezia la partecipazione del 58,576% del capitale sociale. In esecuzione della Deliberazione consigliere n.89 del 11/11/2013 con cui è stato approvato il conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A..

In data 17 marzo 2014 Actv S.p.A. ha stipulato un atto di permuta con la Provincia di Venezia cedendo l'intera partecipazione pari al 12% del capitale sociale di ATVO S.p.A. In cambio la Provincia di Venezia ha ceduto ad Actv S.p.A. n. 48.799 azioni di PMV S.p.A.

In data 28 novembre 2014 in esecuzione delle deliberazioni n. 89 e n. 97 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A.

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

Alla data del 29 dicembre 2014 AVM S.p.A. detiene 365.916 azioni corrispondenti al 68,015% del capitale sociale di PMV S.p.A.

In data 11 agosto 2016 per effetto del conferimento di azioni di PMV S.p.A. ad ACTV S.p.A. la compagine sociale è cambiata.

La società oggi è controllata al 55,933% da AVM S.p.A. e partecipata dal ACTV S.p.A. al 42,111% mentre il rimanente 1,9% è detenuto da nove comuni della provincia di Venezia.

La società è concessionaria di alcune infrastrutture dedicate al TPL, tra cui in particolare quella della rete tranviaria del Comune di Venezia e del sistema dei pontili del TPL.

Il Piano di razionalizzazione già approvato come detto nelle premesse prevede che la società sia scissa tramite la suddivisione degli asset patrimoniali e dei debiti di PMV S.p.A. tra i suoi due soci AVM S.p.A. e ACTV S.p.A., mediante un'operazione societaria di scissione parziale non proporzionale, attribuendo:

- ad AVM S.p.A. il ramo d'azienda infrastrutture (Tram e pontili) con il relativo indebitamento;
- ad ACTV S.p.A. tutti i residui asset di PMV S.p.A. (sede, depositi, liquidità etc.).

La scissione comporterà l'annullamento della partecipazione posseduta dalle società beneficiarie AVM S.p.A. ed ACTV S.p.A. nella scissa PMV S.p.A., che verrebbe quindi ad estinguersi.

Alla luce di tale situazione la **dismissione** della partecipazione indiretta risulta coerente con le

nuove previsioni dell'art. 20 del T.U.S.P. relativamente al fatto che l'Ente ha rilevato *“la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.”*.

Si rappresenta che, in attuazione delle previsioni della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 25 luglio 2017, in sede di assemblea straordinaria di AVM, ACTV, PMV è stato approvato il progetto di scissione non proporzionale della Società i cui effetti giuridici si stima decoreranno dal primo dicembre 2017.

22. Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione con interventi finalizzati alla riduzione dei costi.

E' la società affidataria *in house* della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

Infatti il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del c.p., che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco la modalità di affidamento *in house* del predetto servizio.

La società è legata all'Amministrazione da apposito contratto di servizio.

La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, in questi ultimi anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-finanziaria della società particolarmente critica.

Infatti l'amministrazione comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle

previsioni di cui all'art 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c, ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione.

Alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 secondo cui *"In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018"* la partecipazione del Comune di Venezia nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. può quindi essere mantenuta senza la necessità di alcuna altra analisi.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

Alla luce di tale situazione la partecipazione può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, in coerenza con il Piano di Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c.4 del D.Lgs. n. 175/2016 (di cui l'Amministrazione Comunale ha preso atto e che ha consentito il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017), è necessario operare un contenimento dei costi di funzionamento della società.

23. Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione con modalità ancora da definire

La Società è stata costituita il 17 gennaio 2007.

La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. ha acquisito l'intera partecipazione il 1 ottobre 2012 per effetto del conferimento da CMV S.p.A. dell'azienda Gioco che comprendeva anche la partecipazione nella Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l..

La società è inoltre concessionaria del "gioco on line" da parte dello Stato.

La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività accessorie alla Casa da Gioco di Venezia e/o imprese operanti nel settore dello spettacolo o dell'intrattenimento; di servizi di ospitalità e ricettivi; di pubblicità, propaganda e promozione; di trasporto e collegamento; di corsi di formazione professionale per le funzioni relative alle attività di Case da Gioco; consulenza e assistenza per l'organizzazione di Case da Gioco o di attività di intrattenimento e spettacolo sia in Italia che all'estero.

Alla luce delle previsioni del testo unico in materia di oggetto sociale delle società a partecipazioni pubbliche l'attuale statuto della Meeting & Dining Services S.r.l. dovrà essere rivisto chiarendo meglio che la società svolge un'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'esercizio della Casa da Gioco affidato come sopra detto dal Comune alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

La società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi.

In considerazione del fatto che le attività della società sono indispensabili al funzionamento della Casa da Gioco si ritiene necessario analizzare in maniera compiuta le modalità tramite cui dismettere la partecipazione. Le possibili soluzioni sono una fusione per incorporazione semplificata con la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. o la cessione a terzi del ramo d'azienda legato ai servizi svolti nei confronti della Casa da Gioco.

I tempi di attuazione della dismissione sono stimati in circa un anno in quanto è necessario che previamente venga definito compiutamente il nuovo piano industriale della Casa da Gioco al fine comprendere le dinamiche economico patrimoniali sia di una fusione che di una eventuale cessione del predetto ramo d'azienda rispetto alla sostenibilità economica e finanziaria della controllante.

24. Palazzo Grassi S.p.A.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A.
Azioni da intraprendere:	Mantenimento della partecipazione

La Società è stata costituita il 28 ottobre 1982.

CMV S.p.A. ha acquisito la partecipazione del 20% del capitale sociale il 6 maggio 2005 mentre il rimanente 80% del capitale è posseduto dalla Pinault Collection S.a.s.

CMV S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale costituito da azioni di categoria privilegiata i cui diritti patrimoniali sono partecipazione proporzionale agli utili, ma partecipazioni alle perdite limitata al 5%.

La società ha per finalità la gestione, manutenzione, ampliamento ed eventuale ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Venezia Campo San Samuele 3231 e denominato Palazzo Grassi e la promozione in loco di attività culturali e artistiche attraverso l'organizzazione e la gestione diretta o indiretta di esposizioni permanenti o temporanee di collezioni pubbliche o private, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, simposi, spettacoli e rappresentazioni in genere.

Si precisa che la società può realizzare la ristrutturazione e la costruzione dell'immobile sito in Venezia, Campo San Samuele 3231 e denominato "Teatrino", provvedere alla gestione del medesimo così come previsto per Palazzo Grassi e all'eventuale sua vendita a terzi o anche ad azionisti della società. Lo scopo sociale comprenderà anche quello di mantenere o preservare la destinazione di Palazzo Grassi ad uso espositivo museale, conformemente all'attuale destinazione.

Il Contratto di acquisto della partecipazione prevede che decorsi 99 anni dalla stipula del contratto di cessione delle azioni all'attuale socio Pinault Collection S.a.s, la CMV S.p.A. possa esercitare un diritto di opzione per l'acquisto dell'80% del Capitale sociale della società e quindi indirettamente dell'immobile Palazzo Grassi per l'importo di 1.000 euro.

La condizione per l'esercizio di detto diritto è che la partecipazione sia detenuta da una società controllata o dal Comune di Venezia stesso.

E' evidente che pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per perdite reiterate, non può essere oggetto di dismissione poiché la cessione delle azioni determinerebbe il venir meno del diritto di opzione sulle azioni e quindi indirettamente sull'acquisto di Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico.

In quest'ottica quindi la partecipazione deve essere mantenuta poiché pienamente coerente con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In ogni caso, ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali indicazioni applicative o interpretative della giurisprudenza contabile o amministrativa.

25. Marghera Eco Industries S.r.l. (M.E.I.)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione

La società è stata costituita in data 21 marzo 2002 con la denominazione di Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. e scopo sociale la gestione di eventi e congressi nei Palazzi del Casinò e del Cinema al Lido di Venezia.

In esecuzione della deliberazione n°68 del 13 settembre 2012 la società è stata posta in liquidazione dando mandato al liquidatore di procedere alla cessione dell'intera azienda a Ve.La. S.p.A..

In data 24 aprile 2013 Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione ha ceduto a Ve.La. S.p.A. il ramo d'azienda.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n°45 del 16 giugno 2014, nel mese di luglio 2014 IVE S.r.l. ha acquisito il 100% della società al fine di utilizzarla come veicolo societario per l'acquisto delle aree Eni/Syndial di Porto Marghera da parte di Comune e Regione Veneto

In data 2 ottobre 2014 l'Assemblea straordinaria della Società ha revocato lo stato di liquidazione, modificato la denominazione sociale in Marghera Eco Industries S.p.A. e adeguato l'oggetto sociale al nuovo scopo della società.

In data 18/12/2015 IVE S.r.l. ha ceduto n° 550 azioni di MEI S.p.A. a Veneto Acque S.p.A..

In data 31 marzo 2016 l'Assemblea straordinaria ha trasformato la società da S.p.A. a S.r.l. ed ha adottato il nuovo statuto.

La società, in esito alla predetta trasformazione, ha per oggetto sociale, relativamente alle aree di Porto Marghera indicate nel Contratto Preliminare di Compravendita sottoscritto in data 11 aprile 2014 tra Regione Veneto e Comune di Venezia in qualità di promissari acquirenti e Syndial S.p.A. in qualità di promittente venditrice, l'acquisizione, la gestione delle stesse, la realizzazione, in proprio o tramite soggetti all'uopo incaricati, di interventi di risanamento ambientale e di infrastrutturazione sulle aree acquisite, il trasferimento a vario titolo delle stesse a soggetti impegnati a destinarle a progetti di insediamenti produttivi ambientalmente compatibili, nonché la valorizzazione di tali aree per altre finalità di pubblico interesse.

Nel corso del 2016 la Regione Veneto ha con deliberazione di Giunta Regionale n. 1323/2016 approvato la dismissione della partecipazione indiretta dando l'indirizzo a Veneto Acque di cedere la quota del 50% della società.

Alla luce del fatto che il predetto contratto preliminare di compravendita è scaduto e che quindi non risultava più perseguibile l'oggetto sociale è stato necessario procedere con la messa in liquidazione della società avvenuta con l'assemblea straordinaria dei soci del 20 aprile 2017.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale ha ancora interesse all'operazione di acquisizione di alcuni terreni siti a Porto Marghera di proprietà di Eni/Syndial e che, alla luce del nuovo contesto di riferimento rappresentato dal T.U.S.P., sono in corso le valutazioni istruttorie volte ad individuare le modalità per dare attuazione a detta operazione.

26. VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. (detenuta al 55,640% tramite IVE S.r.l.)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.*
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione con modalità da definire al termine del concordato

*L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è ancora proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di 12,3 milioni, che hanno determinato un forte incremento dell'indebitamento, salito a 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni assets, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

Il bilancio 2015 si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a 886 mila euro mentre il bilancio d'esercizio 2016 ha chiuso con una perdita di 2,3 milioni di euro.

La società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi non svolgendo la società la gestione di un servizio d'interesse generale così come descritto dall'art. 2 lettera h del T.U.S.P..

In ogni caso essendo appunto la società in fase di concordato preventivo si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria e quindi al momento l'Amministrazione pur procedendo atto del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa ritiene che non vi siano le condizioni per poter procedere ora in tal senso se non minando la conclusione *in bonis* della procedura di concordato.

Solo una volta terminata la procedura di concordato in sede di revisione annuale del Piano di razionalizzazione sarà possibile decidere sulla futura strategia della società e del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia.

27. Expo Venice S.p.A. (in procedura fallimentare)

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione

Società costituita con atto del 06 novembre 2006.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 giugno 2010.

La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, saloni specializzati, esposizioni, mostre mercato, quartieri fieristici o equivalenti e prestazione di servizi accessori e collaterali;

Procedura di fallimento dichiarata il 28 settembre 2016 dal Tribunale di Venezia rif. 146/16.

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società.

28. Hydrogen Park – Marghera per l'idrogeno S.c.a r.l.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

Società costituita il 15 luglio 2003.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'11,10% del capitale sociale nel corso del 2004.

La società consortile senza fini di lucro, ha per oggetto il coordinamento delle attività dei soci nell'utilizzo della risorsa idrogeno disponibile a Porto Marghera; funge da organismo di servizio per la promozione e lo sviluppo di studi e progetti; instaura rapporti con Enti Pubblici interessati all'uso dell'idrogeno come combustibile alternativo; ricerca partners detentori di tecnologie appropriate con cui avviare collaborazioni; stabilisce collaborazioni con istituti di ricerca che offrono know-how e/o prestazioni necessarie alle attività coordinate dalla società.

La società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi.

La società è priva di dipendenti e presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 500.000 €, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta deve essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

29. TAG S.r.l.

Tipo di partecipazione:	Controllata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione mediante alienazione

Società costituita il 2 agosto 2012.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 dicembre 2012.

La Società ha per oggetto la creazione e manutenzione di siti web, realizzazione di software ad attività di informatica in genere compresa l'installazione e la manutenzione di reti locali, con particolare attenzione alla consulenza on line e digitale. Formazione, progettazione, sviluppo, produzione, commercio e noleggio a terzi di materiali tecnici dei settori elettronico, informatico, delle comunicazioni e dei sistemi multimediali. Assistenza aziendale, commerciale e tecnica in genere con esclusione di ogni attività riservata per legge ai professionisti iscritti in albi professionali nonché a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società è priva di dipendenti, presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 500.000 €, ed ha chiuso 4 degli ultimi 5 esercizi in perdita, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta deve essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

30. Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l.

Tipo di partecipazione:	Partecipata di minoranza indiretta tramite Insula S.p.A. <i>(e tramite Veritas S.p.A.)</i>
Azioni da intraprendere:	Dismissione della partecipazione detenuta tramite Insula S.p.A. <i>(la quota detenuta tramite Veritas S.p.A. non è oggetto di rilevazione in quanto trattasi di partecipazione tramite quotata)</i>

La società ha scopo consortile, e ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di attività di studio, progettazione e direzione di lavori prevalentemente in campo ambientale svolte direttamente e/o attraverso i propri soci.

Insula S.p.A. e Veritas S.p.A. hanno acquisito la partecipazione rispettivamente del 15% e 18% del capitale sociale il 06 febbraio 2006.


Le attività svolte dalla società in tema di studio, progettazione e direzione lavori sono di interesse per i soci ma non corrispondono alle finalità istituzionali dell'Ente così come previsto dall'art. 4 comma 1 del TUSP.

La società è inoltre priva di dipendenti, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta detenuta tramite Insula S.p.A. deve essere dismessa dall'Amministrazione Comunale mentre la partecipazione di Veritas S.p.A. non è oggetto di ricognizione ai sensi delle previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. secondo cui *"Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."*

7. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA REVISIONE STRAORDINARIA

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel documento di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, ne deriverebbe una riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. **30** a n. **12** società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. per le motivazioni già evidenziate.



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società **controllate** dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(**) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

A.1: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016 (modello Corte dei Conti);

A.2: Relazione Tecnica.